



Università
degli Studi di
Messina

Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Approvazione “*Regolamento disciplinante gli incentivi per funzioni tecniche*”.

Premesso che:

- l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dall'art. 1 comma 526 della Legge n. 205/2017 prevede che “*Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*”;
- a valere sui predetti stanziamenti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- la quota pari all'80% del fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo;
- il superiore compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel Regolamento *de quo* tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori;
- il restante 20% delle risorse del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle Strutture tecniche dell'Ateneo.

Considerato che:

- il suddetto regolamento è stato esaminato ed approvato dalle competenti OO.SS. appositamente convocate in data 11.10.2021.

Visto:

- l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dall'art. 1 comma 526 della Legge n. 205/2017;
- il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 e ss.mm.e ii.

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico:

- di approvare il “*Regolamento disciplinante gli incentivi per funzioni tecniche*” il cui testo è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Allegato: “Regolamento disciplinante gli incentivi per funzioni tecniche”

Il Responsabile della struttura proponente

Il Direttore Generale

Avv. Francesco Bonanno